

# diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI  
N.26 GIUGNO 2019  
TRIMESTRALE



STUDIO3A  
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- L'IMPOSSIBILE "SCALATA" DELLA PIRAMIDE  
LE INSIDIE DI UN FENOMENO SOCIALE (VIETATO) SEMPRE PIU' ALLARMANTE
- INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE  
QUANDO (E QUANTO) L'ELEMENTO PSICHIATRICO INCIDE NEI PROCESSI
- UN PASSO INDIETRO PER I DIRITTI DEI LAVORATORI INFORTUNATI  
LA FINANZIARIA TAGLIA SENSIBILMENTE GLI INDENNIZZI

## ● Dopo una stagione magica è ... Serie A!!!

La Studio3A Millennium riconquista i vertici nazionali della pallacanestro in carrozzina





**Editore e proprietario:**  
Valore S.p.A.\*  
Via Bruno Maderna, 7  
30174 Venezia  
Tel: +39 041 8622601  
segreteria@studio3a.net  
www.studio3a.net  
CF e PI 03850440276

**Direttore responsabile:**  
Nicola De Rossi

**Coordinamento editoriale:**  
Ernes Trovò, Marco Frigo  
e Nicola De Rossi

**Testi redazionali:**  
Nicola De Rossi

**Progetto grafico:**  
Marco Bosa

**Coordinamento esecutivo:**  
C Maiuscola  
Via Mantovani Orsetti, 22  
31100 Treviso  
www.cmaiuscola.com

**Stampa:**  
Pubbliservice Srl  
Via Raffaello, 21  
31021 Mogliano Veneto (TV)

**Data chiusura numero:**  
14.06.2019

REGISTRATO AL N.5 2015  
PRESSO IL TRIBUNALE  
ORDINARIO DI VENEZIA  
CON PROVVEDIMENTO  
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

## P1

EDITORIALE  
**Non esistono diritti di serie B**



## P2

**L'impossibile "scalata" della piramide**  
Le insidie di un fenomeno sociale  
(vietato) sempre più allarmante



## P8

**Incapace di intendere e di volere**  
Quando (e quanto) l'elemento  
psichiatrico incide nei processi



## P14

**Un passo indietro per i diritti  
dei lavoratori infortunati**  
La finanziaria taglia  
sensibilmente gli indennizzi

## P20

**IL PUNTO DI VISTA / Luca Pancalli**  
**Una rivoluzione culturale del paese**  
Sport come "volano"  
per un mondo senza barriere

## Studio3A breaking news

## P26

**SOCIALE**  
**Dopo una stagione magica è ... Serie A!!!**  
La Studio3A Millennium  
riconquista i vertici nazionali  
della pallacanestro in carrozzina

## P28

**SOCIALE**  
**E dopo la promozione dei "grandi",  
lo storico scudetto delle lene**  
La giovanile della Studio3A Millennium  
si è laureata campione d'Italia di categoria

## P29

**SOCIALE**  
**Un successo la prima edizione  
di Festa&solidarietà**  
In 300 all'iniziativa di 3A Insieme:  
donati 5.000 euro per una casa famiglia

## P30

**IL CASO**  
**Il diritto al risarcimento del  
passaggero prevale su ogni  
"questione" tra assicurazioni**  
In un caso seguito con caparbia da  
Studio3A la Cassazione fissa  
un principio basilare a tutela  
delle vittime di incidenti

## P33

**SERVIZI**  
**Studio3A, sempre più  
servizi alla persona**  
Entrata a regime anche l'attività di  
assistenza fiscale per tutti i cittadini

## P34

**MEDIA**  
**Quando i media chiedono la verità ...**  
Studio 3A risponde

## P36 e P37

**LA STRUTTURA**  
**L'organizzazione aziendale**

**LA STRUTTURA**  
**La solidità di un gruppo per dare  
valore ai diritti**

**LA SQUADRA**  
**Chiamateci per nome ...**

EDITORIALE

dirittoetutela



## NON ESISTONO DIRITTI DI SERIE B



Lo scorso anno Studio3A - Valore S.p.A. ha deciso di sostenere una società di pallacanestro in carrozzina, il Padova Millennium Basket, creando con l'occasione anche un apposito brand, "3A Insieme", che raggruppa tutte le nostre numerose attività rivolte al sociale. C'è parsa una scelta naturale: nel nostro lavoro seguiamo tante persone rimaste gravemente macroleso e invalide a causa di incidenti stradali, infortuni sul lavoro o a casi di mala sanità. È stata un'esperienza forte, intensa, che ha coinvolto tutta la nostra struttura e ha richiesto impegno, ma che ci ha anche dato tanto. In termini di soddisfazioni, perché abbiamo festeggiato con la prima squadra una promozione in serie A e con la formazione giovanile neo campione d'Italia uno storico scudetto, ma anche in termini di arricchimento personale e culturale ricevuto da questi splendidi atleti e dai loro tecnici e dirigenti. Abbiamo toccato con mano i miracoli che possono realizzare il sano volontariato, la pratica sportiva e agonistica, a maggior ragione se ai massimi livelli e con grandi obiettivi, e lo spirito di squadra per il recupero psico-fisico di persone reduci da gravissimi traumi. Ma abbiamo anche compreso quanta strada resti ancora da percorrere per migliorare, in generale, la qualità della vita di chi deve cimentarsi con le "paralimpiadi quotidiane", per dirla con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Perché è vero che proprio grazie allo sport e a campioni come

Bebe Vio e Alex Zanardi, oggi la visione della persona diversamente abile nella nostra società è radicalmente cambiata, ed è vero che il continuo sviluppo della tecnologia fornisce sempre nuovi ausili a chi ha subito un handicap, ma è anche vero che nella vita di tutti i giorni rimangono ancora tante, troppe barriere: quelle fisiche, come il "banale" marciapiedi impraticabile o l'edificio pubblico sprovvisto di ascensori, e quelle culturali, che sono ancora peggiori. I diritti per un disabile allo studio, all'integrazione, all'inclusione nel posto di lavoro, alla mobilità come tutti gli altri, allo sport, perché non è facile trovare le strutture idonee dove poterlo praticare, non possono e non devono passare in secondo piano. Non ci sono diritti di serie B e a maggior ragione non lo devono essere questi. Ma in questo numero del nostro periodico giuridico trattiamo anche di altri diritti che rischiano la "retrocessione": quello ad un congruo risarcimento per un'altra categoria di persone che invece meriterebbero la massima attenzione e tutela, le vittime di infortuni sul lavoro, mortificate dalle previsioni dell'ultima Finanziaria, e anche il diritto di tutti i cittadini, dei consumatori, di essere sempre adeguatamente informati sui contratti che vanno a stipulare. E di essere meglio difesi da soggetti che vendono sogni che poi però si rivelano trappole e incubi da cui non si riesce più a uscire.

Dott. Ermes Trovò

# L'IMPOSSIBILE "SCALATA" DELLA PIRAMIDE

Le insidie di un  
fenomeno sociale  
(vietato) sempre  
più allarmante

---

## VENDITE PIRAMIDALI, PRATICA SCORRETTA

Una rete in cui cadono centinaia  
di migliaia di consumatori.  
Come difendersi

## IL SISTEMA LYONESS È PIRAMIDALE: GLI ADERENTI CHIEDONO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INVESTITE

Per l'AGCM la community shopping  
attuava pratiche scorrette, Studio3A  
si rivolge alla magistratura  
per centinaia di assistiti



# VENDITE PIRAMIDALI, PRATICA SCORRETTA UNA RETE IN CUI CADONO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CONSUMATORI. COME DIFENDERSI

Lyoness, la nota community shopping al centro del più recente e clamoroso caso di vendita piramidale - così ne ha qualificato l'attività l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che ha comminato alla società una sanzione di ben tre milioni 200mila euro - conta un milione 368mila consumatori tesserati e oltre 67mila aderenti che hanno acquisito la qualifica di Lyconet Marketer per sviluppare il sistema. Bastano questi numeri - ma è solo la punta dell'iceberg, perché di realtà simili se ne trova tutto un "sottobosco" - per chiarire la dimensione di un fenomeno economico-sociale che, nonostante i ripetuti "crack" e gli investimenti andati in fumo, non accenna a diminuire. Va fatta innanzitutto chiarezza sulla sua liceità, il Codice del Consumo, all'articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta ex se la pratica consistente nell'avviare, gestire o promuovere "un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti".

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il divieto dei sistemi di promozione a carattere piramidale si fonda su tre condizioni cumulative: la promozione basata sulla promessa di ottenere un beneficio economico; la circostanza che l'avveramento della promessa dipende dall'ingresso di altri consumatori nel sistema; infine, che la parte più consistente delle entrate che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai consumatori non risulti da un'attività economica reale. In presenza di tali condizioni la possibilità di finanziare i guadagni prospettati a coloro che già sono entrati nel sistema è, di fatto, subordinata all'ingresso di nuovi partecipanti e al versamento di un contributo finanziario. Il sistema cessa infatti di essere redditizio qualora la crescita del numero di partecipanti non basti più a finanziare i corrispettivi promessi agli stessi. Inoltre, con la legge numero 173 del 2005, "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali", il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli

effetti lecita. E da distinguere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della stessa legge, dalla "promozione e realizzazione di tutte quelle attività e strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura stessa si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura" che, come detto, sono invece oggetto di divieto assoluto. Per inciso, va sottolineato che la definizione normativa di vendita piramidale vietata dalla legge prevede che si fondi sul reclutamento di nuovi soggetti non l'unico incentivo economico, bensì l'incentivo economico primario.

La distinzione tra vendite a domicilio e quelle che si basano sul reclutamento di terzi non è maturata a caso: spesso infatti, nei casi di vendita piramidale, si veda appunto quello di Lyoness, coloro che assumono la qualifica di Lyconet Marketer, all'atto di divenire tali, sottoscrivono una lettera di incarico alla vendita diretta a domicilio ai sensi della legge 173/2005. Formalmente, quindi, vengono inquadrati come venditori al dettaglio.

Ma è davvero così? Il D.Lgs. 31/03/1998, numero 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", ai sensi dell'art. 1 "stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale". E all'art. 4 definisce "commercio al dettaglio l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale". A tale definizione si ricollega la già citata legge 17 agosto 2005, n. 173, che all'art. 1 comma 1 definisce "per «vendita diretta a domicilio», la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale" e "per «incaricato alla vendita diretta a domicilio», colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio".

Definizioni che contrastano totalmente con la realtà di strutture, come appunto Lyoness, di cui i cosiddetti Lyconet entrano a far parte: come risulta infatti dai documenti sottoscritti dagli stessi venditori, e dal funzionamento nel concreto della community shopping, essa va qualificata come pura e semplice vendita piramidale. Solo per addurre uno dei tanti elementi a supporto di tale evidenza, se da un lato la normativa è molto chiara nel definire l'attività di vendita al dettaglio, e la connessa attività di vendita a domicilio, come attività commerciali in cui l'impresa acquista e rivende beni, le tessere Lyoness per consumatori erano (e sono tuttora) gratis. Dunque, la distribuzione gratuita di queste tessere non costituisce attività di vendita e, soprattutto, non richiede il ricorso alla figura dell'incaricato alle vendite al dettaglio disciplinato dalla legge 173/2005. Ed infatti, qualunque consumatore abbia aderito a Lyoness può a sua volta

presentarne altri, senza aver firmato alcun accordo come Lyconet né alcuna lettera di incarico alla vendita diretta, come stabilito dalle Condizioni Generali Lyonesse, art. 2.2, secondo cui "ogni aderente può presentare il Loyalty-Program Lyonesse ad altri consumatori e segnalarli come nuovi aderenti" vedendosi poi riconoscere il cosiddetto "bonus amicizia", ovvero il premio pari allo 0,5% di quanto speso in convenzione dal nuovo aderente. Inoltre, nonostante la cura nel confezionare documenti formalmente ineccepibili, il Lyconet "new-entry" può solo continuare a regalare le tessere Lyonesse come un qualsiasi consumatore-aderente, mentre non può convenzionare aziende se non dopo aver già fatto carriera, e nell'attesa (per lo più vana) non gli resta quindi che reclutare nuovi Lyconet Marketer.

Cosa possono fare, allora, coloro che vogliono uscire dal sistema e recuperare le somme spesso ingenti che hanno dovuto investire per progredire nella "piramide"? Innanzitutto si può e si deve contestare la nullità dei contratti. I contratti stipulati con queste società sono radicalmente nulli, con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione delle somme pagate. In primo luogo, essi sono nulli ex art. 1418 del Codice Civile, in quanto contrari a norme imperative, per contrasto con la L.173/2005 che sancisce e vieta le vendite piramidali. In secondo luogo, essi sono nulli ex D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) art.143 comma 1 secondo cui "I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice". Deve infatti rammentarsi che ai sensi dell'art. 2 codice del consumo: "Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali".

Ne consegue che le pattuizioni contrattuali tra gli associati e queste realtà, in quanto violano il diritto fondamentale dei consumatori ad una adeguata informazione, in quanto costituiscono pratica commerciale scorretta (vendita piramidale), ed in quanto violano il diritto fondamentale alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, sono nulle ex art. 143 del codice del consumo. In terzo luogo, essi sono nulli ex art. 1418 comma 2 cc, per illiceità della causa (vendita piramidale), ed indeterminatezza dell'oggetto. Non solo. I contratti stipulati sono in ogni caso annullabili, ed andranno annullati, in quanto viziati da dolo. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ricomprendere nella nozione di "dolo" qualsiasi raggirio che altera la volontà contrattuale della vittima, siano essi comportamenti commissivi od omissivi. E ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto. Nella fattispecie sempre di Lyonesse, ad esempio, è riscontrabile il dolo omissivo determinante del consenso. Per un verso, infatti, l'azienda sarebbe obbligata a fornire ai clienti informazioni chiare e trasparenti sui contratti proposti e, più in generale, sulla

struttura Lyonesse-Lyconet che questi sottintendono, ma tale obbligo è stato ed è tuttora manifestamente disatteso. Per altro verso è evidente che, se agli aderenti fosse stato fornito un set informativo completo e corretto, essi avrebbero avuto una rappresentazione corretta e molto meno accattivante, *rectius* totalmente decettiva, della struttura.

In ulteriore subordine, le condotte poste in essere costituiscono grave inadempimento agli obblighi di correttezza e buona fede precontrattuali (art.1337 cc), nonché nell'esecuzione ed interpretazione del contratto (artt. 1175, 1338, 1366, 1375 cc). Tali violazioni giustificano la domanda di risoluzione del contratto e conseguente restituzione dei corrispettivi versati, e comunque, in ogni caso, anche in via ulteriormente gradata, la richiesta di risarcimento dei danni. Le condotte descritte inoltre sono penalmente rilevanti ai sensi della legge 173/2005. La pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda da 100mila a 600mila euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Se il fatto costituisce reato più grave, quindi, sarà quest'ultimo a prevalere.

A riguardo, si evidenzia, come in alcune circostanze (di veda il noto caso "Tucker"), è stato riconosciuto anche il più generale e grave reato (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno a milletrientadue euro) di truffa ex art. 640 c.p., che più di qualche volta si può contestare anche alla capillare diffusione sulla rete Internet da parte di queste aziende di numerosi video che le promuovono e che incitano ad aderire ad esse.

Sempre per restare e per concludere con il caso Lyonesse, in tema di raggiri ed artifici, sono emblematici i meeting della società. Il nucleo centrale del reato di truffa è individuabile nella induzione in errore mediante artifici o raggiri, laddove con artificio si indica una manipolazione della realtà esterna, mentre il raggirio consiste in una attività persuasiva finalizzata ad influenzare la psiche altrui, elementi tutti riscontrabili nel caso in esame. Qui gli artifici consistono nella presentazione di grafici e diagrammi contenuti nelle slide e nei filmati presentati al pubblico e che riportano dati gonfiati sui rendimenti degli investimenti da effettuarsi, inducendo le vittime a credere in buona fede che gli investimenti siano "certi e sicuri" e che consentiranno di raggiungere rapidamente la tanto decantata "libertà economica", enfatizzando la facilità e la rapidità con cui si possono guadagnare cifre considerevoli e tacendo qualsiasi riferimento in ordine ai rischi dell'investimento stesso. I raggiri sono ravvisabili nella condotta dei referenti di Lyonesse che tramite l'uso esperto della comunicazione persuasiva e delle più suggestive e raffinate tecniche di vendita, traggono in inganno il pubblico con promesse e garanzie come quella che il Lyconet potrà in breve anche lasciare il suo lavoro e vivere di rendita, amplificando le giuste preoccupazioni per il futuro, rimarcando l'instabilità delle professioni e la scarsa consistenza delle pensioni al solo scopo di spingere persone sfiduciate ad effettuare i versamenti, e corroborando questi concetti con le testimonianze di coloro che si trovavano ai vertici della

piramide, ossia quelle poche persone che sono riuscite a raggiungere i più alti livelli di carriera. Coloro che si trovano ai vertici del sistema, nel corso di tali incontri, vengono anche premiati con macchine lussuose, a testimonianza del fatto che, generando sempre più shopping points (con versamenti in danaro e reclutando nuovi aderenti), si possono ottenere rilevanti vantaggi economici. Tali elementi sono idonei a carpire la buona fede delle persone, inducendole in errore e determinandole all'atto di disposizione patrimoniale costituito dal pagamento della "fee" di ingresso per divenire Lyconet Premium e dai successivi versamenti per progredire nella carriera all'interno del sistema e veder il loro investimento effettivamente remunerato. Artifici e raggiri finalizzati a "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", per citare la definizione del reato di... truffa.

Avv. Franco Portento  
Foro di Padova

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 2016

CODICE DEL CONSUMO, ART. N. 23

### Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

"Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: (...) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti".





# IL SISTEMA LYONESS È PIRAMIDALE: GLI ADERENTI CHIEDONO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INVESTITE PER L'AGCM LA COMMUNITY SHOPPING ATTUA PRATICHE SCORRETTE, STUDIO3A SI RIVOLGE ALLA MAGISTRATURA PER CENTINAIA DI ASSISTITI



Oltre 250 persone da tutto il Paese, un milione e 800mila euro reclamati. Sono i numeri record dell'azione collettiva che Studio3A - Valore S.p.A. sta portando avanti contro Lyonesse, la nota community shopping che rappresenta un emblematico caso di vendita piramidale, a quanto ha stabilito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che le ha comminato una sanzione di 3,2 milioni.

Per dare un'idea del fenomeno, internazionale, Lyonesse Italia, con sede a Verona, fattura più di 50 milioni l'anno, i consumatori tesserati sono un milione e 368mila, le aziende convenzionate 15mila, gli aderenti entrati nel sistema per svilupparlo assumendo la qualifica di Lyconet Marketer, 67mila. La pratica si sostanzia nel promuovere, attraverso Internet ed eventi, l'adesione a un programma per la diffusione di una formula di acquisti in cashback mediante un sistema di multilevel marketing basato sul coinvolgimento di un numero sempre maggiore di consumatori, a cui si prospetta un notevole guadagno. Esso prevede che i consumatori si registrino gratuitamente on line, ricevano una card per i propri acquisti per conseguire uno sconto ottenendo l'attribuzione di shopping point, e ne invitino di nuovi assicurandosi così lo 0,5% di bonus amicizia (diretto) sui loro acquisti e lo 0,5% indiretto sugli acquisti dei consumatori "arruolati" dai propri segnalati. Un metodo da tempo controverso, ma a certificarne la "scorrettezza" è stato il provvedimento, reso noto da Agcm nel gennaio 2019, al termine di una lunga indagine che ha portato a

concludere che "il sistema utilizzato da Lyonesse Italia S.r.l. (...) è scorretto in quanto integra un sistema dalle caratteristiche piramidali, fattispecie annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali ingannevoli". Infatti, "la possibilità di ottenere uno sconto differito sugli acquisti costituisce un aspetto secondario del volume economico generato dal sistema (un sesto dei ricavi). Il conseguimento di elevati livelli di shopping points è possibile solo con versamenti di somme di denaro da parte dei consumatori aderenti o dei soggetti da questi ultimi reclutati. Numerose decine di migliaia di consumatori hanno versato ingenti somme di denaro per entrare, partecipare e restare nel sistema e solo pochissimi sono riusciti a conseguire posizioni rilevanti nella piramide". Lyonesse, peraltro, non è "attenzionata" solo in Italia: l'Autorità norvegese omologa all'AGCM è giunta alle medesime conclusioni, che cioè Lyonesse sarebbe uno schema di vendita illegale e piramidale, imponendole di cessare tutte le operazioni in Norvegia.

Il provvedimento del Garante ha dato la forza a molti aderenti di farsi avanti e Studio3A si è assunto l'impegno di dare voce e sostanza alle loro legittime istanze, acquisendo sempre più mandati, 250 a metà maggio, e chiedendo la restituzione integrale delle somme investite a Lyonesse, che però, pur avendo ammesso "alcuni problemi", non ha dato riscontri. Ma la battaglia è agli inizi: sono stati presentati decine di esposti presso la Guardia di Finanza e le Procure di tutta Italia.

# INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE

Quando (e quanto)  
l'elemento psichiatrico  
incide nei processi

---

## LE CAUSE DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DELL'IMPUTABILITÀ

I discussi casi di "incapacità"  
di colpevolezza

## SOLO 12 ANNI ALL'ASSASSINO DI MAURIZIO GUGLIOTTA, DECISIVA LA SEMINFERMITÀ MENTALE

L'amarezza dei familiari della vittima  
per una sentenza inadeguata  
e difficile da comprendere



# LE CAUSE DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DELL'IMPUTABILITÀ

## I DISCUSSI CASI DI "INCAPACITÀ" DI COLPEVOLEZZA

La cronaca giudiziaria moderna, filtrata attraverso la lente deformante dei media, ci propone una visione del processo penale che, per alcuni versi, lo relega al ruolo di fucina di notizie sensazionalistiche sulle quali il pubblico televisivo esprime in maniera istintiva la propria opinione, vanificando le procedure tecniche e i percorsi logico giuridici che conducono i giudici all'emanazione di una sentenza. Molto scalpore, in particolare, hanno destato alcune decisioni intervenute a seguito di efferati omicidi, in base alle quali la pena irrogata al reo è stata rideterminata e ridotta a causa di valutazioni sulla capacità processuale e sull'imputabilità degli stessi. E sono stati enfatizzati i concetti di "tempesta emotiva" e di "stati emotivi traumatici" rilevati negli imputati di alcuni dolorosi processi per omicidio volontario. Bisogna però considerare anche la più profonda valutazione alla quale il giudice è chiamato quando esamina l'imputabilità del reo. È pertanto opportuno che, molto brevemente ed in maniera asettica, senza entrare nel merito di alcuna vicenda, si puntualizzino alcuni cardini del diritto penale per comprendere meglio alcuni esiti processuali.

Il concetto normativo di "imputabilità" viene disciplinato all'art. 85 del Codice Penale: il comma I la definisce come la capacità del soggetto di essere assoggettabile a pena e il comma II la delimita in maniera più chiara come la capacità di intendere e di volere l'azione posta in essere. La dottrina ritiene che l'imputabilità non sia una mera capacità alla pena, ma abbia anche la funzione di presupposto della colpevolezza ed il suo ruolo deve cogliersi partendo dalla teoria generale del reato, che è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e la colpevolezza non è solo dolo o colpa ma anche riprovevolezza, rimproverabilità. Conseguentemente, l'imputabilità è più di una semplice condizione soggettiva di riferibilità della conseguenza del reato data dalla pena: essa diviene la condizione dell'autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto. Non è esclusivamente capacità di pena, dunque, ma capacità di reato o, meglio, capacità di colpevolezza: quindi, non può esservi colpevolezza senza imputabilità. In altre parole, la colpevolezza si concreta in un rimprovero per il fatto commesso, mentre l'imputabilità consente la rimproverabilità del fatto, atteggiandosi come presupposto della colpevolezza. I limiti di applicabilità dell'istituto dell'imputabilità dipendono dal concetto di pena che si intenda privilegiare: considerata

nella teoria della funzione retributiva della pena, se quest'ultima deve servire a compensare la colpa per il male commesso, non può non rilevarsi che essa si giustifica solo nei confronti di soggetti che hanno scelto di delinquere in piena libertà. Dal punto di vista preventivo, invece, ponendosi in esame il rapporto tra libertà del volere e funzione preventiva, tale funzione potrà rivolgersi solo a soggetti che siano in grado di cogliere il precetto contenuto nella norma e fra questi non sembra che possano annoverarsi anche i soggetti non imputabili, in quanto tali ritenuti non suscettibili di deterrenza mediante minacce sanzionatorie.

La Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni, tra l'altro, la «necessità, per la punibilità del reato, dell'effettiva coscienza, nell'agente, dell'antigiuridicità del fatto»; la stessa Corte aveva anche sottolineato che «la colpevolezza costituzionalmente richiesta (...) non costituisce elemento tale da poter essere, a discrezione del legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato» e ciò in ossequio alla «funzione di garanzia che le moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla colpevolezza».

Dunque, restano inalterati «il valore della colpevolezza, la sua "insostituibilità", la sua "indispensabilità" quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale (...) Il principio di colpevolezza (...), più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto». Difatti, in un sistema come il nostro, che «pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può essere strumentalizzata neppure a fini di prevenzione generale) ...», la Corte Costituzionale «ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su "congrui" elementi subiettivi» (Corte Cost., sent. n. 313/1990).

L'art. 85 Cod. Pen. è una norma di principio e le cause di esclusione o di diminuzione dell'imputabilità codificate rappresentano semplici specificazioni non tassative. Analizzando le cause di esclusione, viene presa preliminarmente in considerazione la minore età. L'art. 97 del codice di procedura penale prevede una presunzione assoluta di incapacità per il minore di anni quattordici, e il successivo art. 98 rimette al Giudice la valutazione della maturità del minore infraquattordicenne, che va accertata in relazione alla natura del reato commesso, per evitare facili indulgenze che potrebbero vanificare le esigenze di prevenzione generale. Il legislatore mette in risalto il concetto che l'incapacità del minore, a differenza dell'infermità mentale, dipende da una condizione di immaturità delle capacità cognitive e volitive e da un suo inadeguato sviluppo della coscienza morale. Pertanto, al raggiungimento della maggiore età, il Codice prevede una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere, perché può essere esclusa o diminuita dal vizio totale o parziale di mente o da altre cause normativamente previste.

L'art. 88 del codice penale prevede la non imputabilità del soggetto che, al momento della commissione del reato, per infermità, è in tale stato di mente da non avere la capacità di intendere o di volere. Accanto all'infermità totale, il codice disciplina, all'art. 89, l'infermità parziale, ipotesi per la quale si



prevede una diminuzione della pena, poiché la capacità di intendere e di volere appare grandemente scemata. Diverse sono le previsioni normative, invece, nel caso di intossicazione da stupefacenti e per l'ubriachezza, dove il codice disciplina un trattamento differenziato rapportato alla causa che ne ha generato lo stato. L'intossicazione accidentale, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, determina l'esclusione o la diminuzione dell'imputabilità dell'agente, in quanto la perdita della capacità di intendere o di volere del soggetto viene cagionata da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna alla quale lo stesso non può opporre resistenza e, pertanto, non può essergli mosso alcun rimprovero. Differentemente, l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, quando è volontaria o colposa, non esclude o diminuisce l'imputabilità e, quando è preordinata alla commissione del reato, determina un aumento di pena.

L'intossicazione derivante dall'uso abituale di sostanze stupefacenti od alcoliche prevede un aumento della pena quando il reo commette il fatto criminoso sotto l'influenza delle sostanze assunte e sia dedito all'uso di esse. Inoltre, l'intossicazione cronica viene assimilata al vizio totale o parziale di mente e, secondo la giurisprudenza, esclude o diminuisce l'imputabilità quando si risolve in un vero e proprio stato patologico caratterizzato dalla «permanenza e dalla irreversibilità di guarigione e, cioè, da condizioni psichiche irreversibili, che si connotano per la impossibilità di guarigione del soggetto e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno delle sostanze stupefacenti, condizioni che, in ogni caso, debbono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso».

Pertanto, se da un lato la giurisprudenza di legittimità

circoscrive l'intossicazione cronica alla fase in cui il soggetto si trova in uno stato permanente ed irreversibile, indipendentemente dall'assunzione della sostanza stupefacente od alcolica, dall'altra la Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 114/1998 propone una lettura più ampia della cronica intossicazione. In particolare, l'assunzione abituale si differenzia da quella cronica perché la prima ha un perturbamento transitorio e non presenta alterazioni patologiche delle capacità intellettive e volitive, che ne giustificano la non imputabilità. Anzi l'art. 94, comma 3, Cod. Pen. prevede un aumento di pena perché il soggetto si pone colpevolmente nello stato di intossicazione. Pertanto, secondo tale interpretazione, ricorre l'assunzione abituale tutte le volte in cui il tossicodipendente o l'alcolista agisca colpevolmente, avendo contezza piena del significato e degli effetti della propria condotta.

Particolare disciplina è prevista per il sordomutismo, che compromette la capacità di autodeterminazione del soggetto; la legge non prevede una presunzione assoluta di non imputabilità, in quanto occorre accertare, volta per volta, l'incidenza dell'affezione sulla maturità psichica del soggetto. All'uopo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che «il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica».

L'art. 90 Cod. Pen. disciplina, poi, gli stati emotivi e passionali che non escludono o diminuiscono l'imputabilità, ma sono stati della persona che incidono sulla lucidità e che, per escludere l'imputabilità, richiedono un *quid pluris* che determini, nel soggetto agente, un vero e proprio stato patologico. Questa disposizione specifica che i fattori che non attengono alla sfera intellettiva o volitiva del soggetto, ma a quella sentimentale o affettiva, data da emozioni (collera, gioia, paura, ansia, vergogna, e così via) e passioni (amore, odio, invidia, gelosia, e così via) sono completamente estranei al concetto di imputabilità. Trattasi di norma che riflette innanzitutto l'assunto dell'equivalenza tra "infermità" escludente l'imputabilità e "malattia mentale" in senso stretto; in secondo luogo si giustifica con la preoccupazione politico-criminale di evitare di dichiarare incapace di intendere e di volere ogni autore di delitto "impulsivo". Dire che gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità equivale a dire che non influiscono per nulla sulla rimproverabilità del fatto al suo autore e, pertanto, sulla colpevolezza.

Perciò, gli stati emotivi e passionali non sarebbero di per sé una infermità, ma possono essere sintomi, manifestazioni, prodotti di uno stato patologico che, quale autentica infermità, rileverà ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. Con questa premessa, l'art. 90 c.p. può essere così interpretato: "non escludono né diminuiscono l'imputabilità gli stati emotivi e passionali "in sé e per sé considerati", ovvero i meri stati emotivi e passionali non ricollegabili, come suoi effetti, o estrinsecazioni, ad una infermità che possa rilevare alla stregua delle disposizioni di cui ai due articoli precedenti".

Secondo ultima recente giurisprudenza, la rilevanza scusante

degli stati emotivi e passionali può essere ammessa solo in presenza di due condizioni essenziali e cioè che lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità per altro verso già debole e che lo stato emotivo e passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità, sia pure transitoria.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli stati emotivi e passionali, per loro stessa natura, sono tali da incidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione di legge, possa escludere o diminuire l'imputabilità, occorrendo a tal fine "un *quid pluris* che, associato allo stato emotivo e passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure di natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica". L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica, la quale non potrà mai attribuire carattere di "infermità" ad alterazioni anche occasionali della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi e passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza. Ed ancora: "gli stati emotivi e passionali possono avere rilievo ai fini dell'imputabilità quando siano idonei a far insorgere, sia pure episodicamente, una compromissione della coscienza la quale, ancorché non definibile secondo precise categorie cliniche, assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di malattia". Alla stregua di quanto sinteticamente evidenziato, resta pur sempre da considerare la grave sofferenza che ogni condotta penalmente rilevante arreca alle vittime e che, soprattutto nei casi più gravi quali quelli di omicidio volontario, non può certamente essere lenita dalle sole previsioni normative e giurisprudenziali. E' perciò opportuno che le letture interpretative delle sentenze, rese alla fine di un doloroso iter processuale, siano ispirate dal giusto connubio tra tecnicismo e comprensione delle ragioni umane perché, diversamente, banalizzando ed ignorando tutte le norme sostanziali e processuali, si compromette irreversibilmente il rapporto di fiducia verso lo Stato di Diritto che, con le sue garanzie fondamentali, protegge, anche inconsapevolmente, tutti i consociati.

Avv. Aldo Maria Fornari  
Foro di Bari

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



### ART. 85 CODICE PENALE

"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere".

# SOLO 12 ANNI ALL'ASSASSINO DI MAURIZIO GUGLIOTTA DECISIVA LA SEMINFERMITÀ MENTALE L'AMAREZZA DEI FAMILIARI DELLA VITTIMA PER UNA SENTENZA INADEGUATA E DIFFICILE DA COMPRENDERE



"Hanno ucciso mio marito per la seconda volta", "la giustizia non esiste". Sono solo alcuni degli amari commenti dei familiari di Maurizio Gugliotta dopo aver ascoltato, increduli, la sentenza pronunciata il 20 marzo 2019 dal Tribunale di Torino, che ha condannato l'assassino del 51enne operaio di Settimo Torinese, il 27enne nigeriano Khalid De Greata, a soli 12 anni.

Il Pm aveva chiesto l'ergastolo per omicidio aggravato dai futili motivi e il tentato omicidio dell'amico che, quel 15 ottobre 2017, si trovava con la vittima al mercato del libero scambio di Torino. Richiesta cui si sono associate le parti civili. Ma alla fine si è arrivati a una condanna molto mite, parea inadeguata alla gravità ed efferatezza del crimine. E difficilmente comprensibile.

Decisivo il peso della seminfermità mentale riconosciuta all'imputato da due perizie psichiatriche e sulla base della quale è stata esclusa l'aggravante dei futili motivi: l'improvvisa aggressione coltello in pugno da parte del profugo nei confronti dei due amici, di cui neanche il superstite ha saputo fornire una ragione (il killer avrebbe asserito di essersi sentito "offeso"), è stata attribuita alla patologia paranoide da cui sarebbe affetto De Greata. Il giudice ha così applicato il massimo della pena per l'omicidio non aggravato, 24 anni, sottratto il massimo previsto per la seminfermità, un terzo, 8 anni, ne ha aggiunti due per il tentato omicidio, arrivando a 18, e ha ridotto tutto di un terzo

per lo "sconto" dovuto alla scelta del rito abbreviato: risultato, 12 anni. Troppo pochi per la famiglia Gugliotta, che se ne aspettava ben di più, e a poco vale a lenire il loro dolore il fatto che, finita di scontare la condanna, l'imputato sarà sottoposto ad altri tre anni di misura di sicurezza in una struttura psichiatrica, da cui potrà uscire solo quando non sarà più ritenuto socialmente pericoloso. Anche la provvisoria immediatamente esecutiva stabilita dal giudice di 150mila euro per la moglie e ciascuno dei tre figli di Gugliotta, 600mila in tutto, sa di beffa: il nigeriano è nullatenente e il Fondo Vittime da crimini violenti dello Stato, oltre alle difficoltà per accedervi, prevede come risarcimento poco più di 7mila euro.

"Non è possibile, non è giusto, non possiamo accettare una pena così vergognosa: abbiamo tanta rabbia, un dolore indescrivibile. Cosa sono dodici anni? È stata ammazzata una persona, un padre di famiglia! Hanno ucciso mio marito un'altra volta e noi con lui" ha commentato la vedova, Carmela Caruso, che non ha mai creduto alla seminfermità mentale. "Certo, ci sono tutti i periti del mondo, ma per noi De Greata non è pazzo e anche se lo fosse dodici anni non sono una condanna equa per me e i miei figli, ma credo per tutti. Eravamo preparati al fatto che, a fronte di questa seminfermità, la pena sarebbe stata ridotta, ma non così. Dov'è la giustizia?". Parole forti, che fanno riflettere.

# UN PASSO INDIETRO PER I DIRITTI DEI LAVORATORI INFORTUNATI

La Finanziaria  
taglia sensibilmente  
gli indennizzi

---

**RISARCIMENTO DEL DANNO  
DA INFORTUNIO SUL LAVORO  
E AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL  
DOPO LA LEGGE DI BILANCIO:  
UN RITORNO AL PASSATO**

Le nuove regole pregiudicano  
il riconoscimento  
del danno differenziale

**SI FRATTURA UNA GAMBA  
A FINE TURNO, RISARCITO  
DAI DATORI DI LAVORO**

Ma oggi il lavoratore non otterrebbe  
nulla per il danno biologico e morale





# RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO E AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL DOPO LA LEGGE DI BILANCIO: UN RITORNO AL PASSATO

## LE NUOVE REGOLE PREGIUDICANO IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 in tema di risarcimento del danno differenziale dovuto al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cui responsabilità sia ascrivibile al datore di lavoro, e di azione di regresso esercitata dall'Inail nei confronti del datore responsabile dell'evento. La legge ha modificato anche l'art. 142, comma 2°, del Codice delle Assicurazioni, stabilendo che l'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro, quando la vittima dichiara di avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, deve accantonare una somma (quindi, non deve pagarla al danneggiato) idonea a coprire il credito dell'ente assicuratore. La modifica reintroduce un criterio di computo del danno differenziale che impone di raffrontare fra loro, per calcolare l'ammontare del risarcimento spettante al lavoratore, da un lato tutto quanto corrisposto complessivamente dall'Inail (l'indennità per inabilità temporanea, la rendita per la perdita della capacità lavorativa generica e per danno biologico), dall'altro quanto gli spetta per i titoli di danno oggetto dell'indennizzo dell'Istituto, secondo i criteri civilistici. Le innovazioni modificano sensibilmente l'entità del risarcimento che compete all'infortunato in tutte le situazioni in cui la persona lesa non abbia subito decurtazioni della retribuzione e/o delle prospettive di carriera, poiché la rendita erogata dall'Inail per la perdita della capacità lavorativa generica andrà a erodere quanto spettante per il danno non patrimoniale: riduzione che interesserà pressoché esclusivamente il danno non patrimoniale patito dalle vittime, nelle sue componenti del danno biologico e morale. Prima era principio consolidato che di danno differenziale potesse parlarsi solo con riferimento ai titoli di danno rispetto a cui l'Inail corrispondeva alla vittima un indennizzo. Per fare riferimento alla voce più frequente, poiché l'Inail nulla

corrispondeva al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea, nulla poteva essere detratto da quanto spettava alla vittima a questo titolo. Del resto, la Corte Costituzionale, con le pronunce del 1991 aveva già affermato, con chiarezza, come la tutela apprestata dall'assicurazione sociale in caso d'infortunio, consistente nella rendita Inail, si riferisse solo alla perdita della capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno. Questi principi conservano tuttora la loro validità, anzi, sono riaffermati dal testo delle nuove norme le quali, pur prevedendo la detrazione dal risarcimento di quanto erogato dall'Inail, fanno specifico riferimento ai "pregiudizi oggetto di indennizzo" e non ad altri. Per cui, relativamente a quei titoli di danno rispetto ai quali l'Istituto nulla eroga, nulla dovrà essere detratto.

La questione che si era posta - risolta dalla Cassazione con diverse pronunce rese dal 2015 - era se, per quantificare il risarcimento spettante al lavoratore, si dovesse procedere a una detrazione dall'ammontare del danno spettante all'infortunato, calcolato secondo le regole civilistiche, della complessiva capitalizzazione della rendita erogata dall'Inail per la perdita della capacità lavorativa generica e per il danno biologico o se, invece, la detrazione dovesse avvenire posta per posta, detraendo la capitalizzazione della rendita erogata per la perdita della capacità lavorativa generica dal danno patrimoniale e, separatamente, la capitalizzazione della rendita corrisposta per il pregiudizio alla salute dal danno non patrimoniale. Un conflitto risolto dalla Suprema Corte nel senso della detrazione di quanto corrisposto dall'Inail per singole poste. Nulla veniva invece detratto per quei titoli di danno in relazione ai quali l'Istituto non erogava indennizzi (ad esempio danno non patrimoniale per inabilità temporanea). Con le ultime modifiche, invece, dovrà detrarsi dal risarcimento quanto complessivamente percepito dal lavoratore e corrisposto dall'Inail "per i pregiudizi oggetto di indennizzo". È chiaro che sulla base del testo normativo le voci di danno da cui detrarre l'indennizzo Inail saranno solo quelle relative alla perdita della capacità lavorativa, al danno non patrimoniale, al danno patrimoniale riferito alle retribuzioni perse durante il periodo di invalidità temporanea. Nulla dovrà essere detratto, invece, con riferimento al danno non patrimoniale relativo al periodo di invalidità temporanea o alle spese legate all'assistenza domiciliare, poiché per tali pregiudizi l'Inail nulla indennizza.

Il soggetto leso sarà pertanto risarcito solo se e nella misura in cui, in esito al raffronto fra quanto complessivamente gli spetta secondo le regole civilistiche e la capitalizzazione della complessiva rendita Inail, residuerà ancora un valore positivo da risarcire. Il che dipenderà dal fatto che il danneggiato abbia effettivamente e in concreto patito, in esito all'infortunio, anche un danno patrimoniale-reddituale; diversamente, quanto erogato dall'Inail a titolo di rendita per la perdita della capacità lavorativa generica, eroderà tutto - o molto di - quanto spettante per danno non patrimoniale.

Di danno differenziale si può invece continuare a parlare con riferimento al periodo di invalidità temporanea, durante il quale

l'Inail indennizza solo la perdita della retribuzione per il periodo non lavorato. Secondo il sistema originario, previsto dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965, il risarcimento dovuto al lavoratore poteva avere a oggetto il solo danno differenziale, cioè la differenza fra l'ammontare complessivo dei danni subiti dall'infortunato, calcolati secondo le norme e le voci di danno disciplinate dalle norme civilistiche, detratto tutto quanto lo stesso aveva o avrebbe percepito dall'Inail.

Il raffronto fra danno e capitalizzazione della rendita (all'epoca erogata solo con riferimento alla perdita della capacità lavorativa specifica) avveniva senza distinzione di poste, sommando il danno patrimoniale, morale e biologico subito e detraendo la capitalizzazione della rendita. Poiché, però, la rendita, in ragione della sua natura indennitaria-assicurativa, veniva erogata in presenza delle sole lesioni, anche a prescindere dal fatto che il soggetto avesse subito un danno patrimoniale effettivo (si pensi ai casi in cui l'infortunato conservi il suo precedente posto di lavoro), accadeva con frequenza che, a seguito di tale detrazione complessiva dal danno dell'indennità Inail, all'infortunato non competesse alcun risarcimento.

Su tale sistema sono intervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 356 e 485 del 1991, precedute dalla sentenza n. 87 sempre del 1991, sancendo alcuni fondamentali principi che conservano intatta la loro valenza: la tutela apprestata dall'assicurazione sociale in caso d'infortunio, consistente nella rendita erogata dall'Inail, non indennizza tutto il pregiudizio derivante dall'infortunio ma solo la perdita della capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno; il risarcimento del danno biologico ed il danno morale è dovuto per la lesione di diritti di rilevanza costituzionale: tali pregiudizi devono essere autonomamente e integralmente risarciti a prescindere da quanto l'infortunato percepisca dall'Istituto assicuratore per altro titolo (quali la perdita della capacità lavorativa generica).

Sulla base di tali principi, nella successiva giurisprudenza, dopo iniziali oscillazioni, si era affermato in modo consolidato

l'orientamento per cui il danno biologico e morale patiti dal soggetto a causa di un infortunio dovevano essere risarciti in tutte le loro componenti dal datore di lavoro, a prescindere da ciò che il soggetto percepisca come rendita Inail. In tale contesto normativo era intervenuto il d.lgs. n. 38/2000 che, recependo l'invito rivolto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 87/1991, aveva previsto anche l'indennizzo, nella misura ivi indicata, del danno biologico.

La prima questione postasi dopo l'introduzione di detta norma è stata se quanto erogato dall'Inail a titolo di danno biologico potesse ritenersi esaustivo del diritto al risarcimento del danno alla salute spettante al soggetto in rapporto alle lesioni subite. La giurisprudenza sviluppata in seguito si era espressa nel ritenere che quanto corrisposto dall'Istituto a tale titolo non potesse precludere all'infortunato il diritto a ottenere, ove gli spettasse, il risarcimento del danno alla salute nella misura ulteriore che gli competeva secondo le "tabelle" utilizzate per la quantificazione di tale pregiudizio.

Del resto, escludere l'operatività, in caso di indennizzo del danno biologico erogato dall'Inail, delle comuni regole sul risarcimento del danno avrebbe finito per legittimare un trattamento deteriore per il lavoratore nel caso in cui l'infortunio fosse ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro. Se, infatti, un dato evento non fosse configurato come infortunio, il lavoratore danneggiato avrebbe avuto diritto all'integrale risarcimento del danno biologico dal responsabile del danno (risarcimento superiore all'indennizzo Inail); se invece quell'evento avesse costituito un infortunio sul lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto accontentarsi del minore indennizzo erogato dall'ente previdenziale. Con buona pace della tutela più intensa per gli infortuni sul lavoro ribadita dalla Corte Costituzionale. Non ammettere la risarcibilità del danno biologico differenziale portava infatti a porre sullo stesso piano, sotto il profilo della responsabilità civile verso il lavoratore, il datore di lavoro che aveva diligentemente approntato le misure a prevenzione degli infortuni con quello che non l'aveva fatto, causando l'evento dannoso. Il che non appariva certo conforme



ai principi in tema di responsabilità civile e a quelli che avevano ispirato la legislazione sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali.

In forza di queste considerazioni, e proprio in ragione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 1991, dev'essere affermato l'assunto - ribadito dalla giurisprudenza con orientamento fino ad oggi consolidato - per cui il danno non patrimoniale, nelle sue componenti del danno biologico e morale, subito dal lavoratore infortunato, nel caso in cui la responsabilità dell'infortunio debba ascrivere al datore di lavoro o a terzi, va integralmente risarcito, senza che ciò sia precluso dall'indennizzo Inail, che potrà essere detratto solo con riferimento a quanto erogato dall'Istituto assicuratore con riguardo alle singole voci di danno e, quindi, al danno non patrimoniale, con riferimento a quanto erogato per danno biologico.

La riforma impone invece che, per determinare l'entità del risarcimento spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, si debba detrarre tutto quanto complessivamente corrisposto dall'Inail, senza distinzione di poste e senza effettuare la detrazione per poste omogenee. Ma ciò equivale a tornare al sistema vigente prima delle pronunce della Corte costituzionale del 1991. Perché tale detrazione significa che, in tutti quei casi in cui il soggetto non abbia in concreto subito un danno patrimoniale, l'erogazione dell'Inail per la perdita della capacità lavorativa generica andrà a erodere quanto spettante all'infortunato per danno non patrimoniale, che dunque non verrà integralmente risarcito, perché dallo stesso si andrà a detrarre un'indennità che l'Inail ha erogato anche per un diverso titolo, ossia per la perdita della capacità lavorativa generica. Proprio quanto la Corte costituzionale aveva voluto evitare.

Va peraltro rilevato come la riforma abbia modificato l'azione di regresso esercitabile dall'Inail esclusivamente nei confronti del datore di lavoro o delle persone da questi incaricate cui sia imputabile l'infortunio, ma non l'art. 1916 c.c. che disciplina l'azione di surroga, quella esperibile dall'Inail verso i soggetti responsabili del sinistro diversi dal datore di lavoro (si vedano l'infortunio in itinere o avvenuto in cantiere per fatto addebitabile ad una ditta terza da quella in cui è impiegato l'infortunato). Nell'azione di regresso, pertanto, continueranno a valere i principi consolidati delle detrazioni per singole poste. Tali considerazioni evidenziano ulteriori possibili profili di illegittimità costituzionale a motivo della irragionevole disparità di trattamento fra situazioni che lo stesso legislatore pone sullo stesso piano. Non si vede quale possa essere la ragione di un trattamento peggiore sotto il profilo risarcitorio del lavoratore il cui infortunio vada ascritto a responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica rispetto a quello che subisca un infortunio di cui sia responsabile un terzo. Una disparità ingiustificabile visto che ad ambo i casi il legislatore garantisce il medesimo trattamento indennitario. Da ultimo, con riferimento alla valenza temporale della riforma, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11114/2019 che, decidendo sul caso di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, ha stabilito che

le modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge n. 145/2018 non possono trovare applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate prima dell'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della riforma. Gli Ermellini non hanno rilevato nella novella normativa "statuizioni espresse nel senso della retroattività", e hanno altresì chiarito che l'applicazione ai giudizi in corso comporterebbe una modifica degli effetti ricollegabili agli infortuni o alle malattie professionali verificatisi o denunciati prima dell'entrata in vigore della stessa, ponendosi in violazione del divieto di retroattività ex art. 11 preleggi. L'irretroattività della legge, pur non essendo principio costituzionale, costituisce comunque principio generale a cui il legislatore può derogare solo in presenza di interessi meritevoli di particolare tutela. Nello specifico, al contrario, vi sono elementi normativi dai quali si ricava un'indicazione assolutamente contraria ad un'applicazione ai casi anteriori al primo gennaio 2019, data a partire dalla quale avranno effetto sia la revisione delle tariffe Inail, sia i nuovi criteri di computo del danno differenziale e dei limiti all'azione di regresso. Peraltro, poiché la riforma è stata introdotta con il dichiarato fine di ridurre i premi pagati dalle imprese all'Inail (nuovi premi in vigore dall'1 gennaio 2019), non avrebbe avuto senso che vi fosse una diversa anteriore decorrenza della determinazione dei risarcimenti spettanti ai lavoratori infortunati.

Avv. Francesco Rossi  
Foro di Padova

## IL RIFERIMENTO GIURIDICO



### ART. 10 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1126, LETT A) L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

[...] Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

# SI FRATTURA UNA GAMBA A FINE TURNO, RISARCITO DAI DATORI DI LAVORO MA OGGI IL LAVORATORE NON OTTERREBBE NULLA PER IL DANNO BIOLOGICO E MORALE



Per spiegare le ricadute delle nuove regole sul danno differenziale si possono analizzare centinaia di incidenti in cui i lavoratori sono stati adeguatamente e giustamente risarciti (anche) dal datore di lavoro ritenuto responsabile. Nel senso che oggi questo indennizzo non lo percepirebbero più. Si veda il caso di un operaio metalmeccanico veneziano di 41 anni impiegato in una ditta di cantieristica navale impegnata a Porto Marghera che nel 2016 rimediò un grave infortunio: mentre si sta cambiando in un magazzino, alla fine del suo turno a bordo di una nave dove operava, gli cade addosso un pesante rotolo di gomma vinilica. Trasportato al pronto soccorso, gli riscontrano gravi traumi a un ginocchio: frattura del piatto tibiale e lesione del crociato anteriore e menisco mediale. Dovrà sottoporsi a più interventi, a visite e tanta fisioterapia, portare il gesso, la ginocchiera e le stampelle: non potrà lavorare per dieci mesi: l'Inail gli riconosce un'invalidità permanente del 15%, senza contare il grado di sofferenza psico-fisica medio-elevato patito. E al rientro in fabbrica, si è trovato in grande difficoltà data la natura usurante della sua attività che implica lavori manuali pesanti e un notevole sforzo fisico e di sovraccarico degli arti inferiori. Il datore di lavoro dell'operaio e il legale

rappresentante dell'azienda proprietaria del magazzino, che aveva affidato in appalto alcune lavorazioni alla ditta del danneggiato, nel 2017 sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Venezia alla luce delle violazioni emerse dagli accertamenti dello Spisal: la mancata messa in sicurezza del rotolo e l'assenza di spogliatoi idonei per le maestranze. Anche in forza di questo punto fermo, i patrocinatori del danneggiato hanno raggiunto con le compagnie assicurative di entrambe le aziende un buon accordo stragiudiziale grazie al quale il lavoratore è stato risarcito per il danno differenziale con una somma congrua, valorizzando i profili del danno biologico permanente e temporaneo e la personalizzazione legata al danno morale, perché una frattura così complessa comporta anche uno stravolgimento dello stile di vita, delle abitudini, dei rapporti personali. Ma proprio queste fondamentali componenti di danno oggi non troverebbero più liquidazione alcuna: non avendo nello specifico il lavoratore infortunato subito decurtazioni della retribuzione o nelle prospettive di carriera, la rendita erogata dall'Inail per la perdita della capacità lavorativa generica eroderebbe tutto ciò che gli spetterebbe per il danno non patrimoniale.

# Il punto di vista **Avv. Luca Pancalli**

PRESIDENTE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

## **UNA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL PAESE**

Sport come “volano”  
per un mondo  
senza barriere

---

**LA PRATICA SPORTIVA  
FA BENE ALLE “PARALIMPIADI  
QUOTIDIANE” DEI DISABILI**

Attività fisica, integrazione, inclusione,  
visione positiva della disabilità,  
“welfare” attivo



Nato a Roma nel 1964, Luca Pancalli dimostra fin da bambino una grande predisposizione per lo sport. Pratica il nuoto a livello agonistico e poi il pentathlon moderno, vincendo titoli italiani e conquistando la Nazionale Juniores. Ma nel 1981 a Vienna, in un meeting, subisce un grave incidente durante la prova di equitazione, cadendo da cavallo. Riporta la frattura delle vertebre cervicali, lesione midollare e paralisi degli arti inferiori: è costretto in sedia a rotelle. Ma, pur giovanissimo, non si perde d'animo. Continua gli studi, laureandosi in Giurisprudenza (è avvocato), e la sua passione per lo sport, in particolare il nuoto, ai massimi livelli. Nel 1988, alle Paralimpiadi di Seoul, conquista 3 medaglie d'oro e 3 d'argento, stabilendo due nuovi record mondiali. Nel '90 il suo palmares si accresce di 4 titoli mondiali ad Assen, nei 50 stile libero, 200 misti, 50 farfalla e staffetta 4x50 stile. Nel 1996 decide il ritiro dalle competizioni per dedicarsi alla nuova e altrettanto brillante carriera di dirigente sportivo, ma prima si regala, alle Paralimpiadi di Atlanta, altre 2 altre medaglie d'oro, nei 50 dorso e delfino, e 3 d'argento diventando l'atleta paralimpico più medagliato dell'era moderna. Nel 2000 è eletto Presidente della Federazione Italiana Sport Disabili che 3 anni dopo, grazie alla sua incessante azione, con Legge dello Stato diventa Comitato Italiano Paralimpico, poi riconosciuto quale Ente Pubblico nel 2016. Dal 2005 Pancalli è confermato ininterrottamente alla Presidenza del CIP. Tra i tanti altri incarichi, spicca la vice presidenza del Coni e la carica di Commissario straordinario della Figc.



## LA PRATICA SPORTIVA FA BENE ALLE “PARALIMPIADI QUOTIDIANE” DEI DISABILI

### ATTIVITÀ FISICA, INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, VISIONE POSITIVA DELLA DISABILITÀ, “WELFARE” ATTIVO

Un Paese non si misura solo dalla crescita del Pil, ma anche da quanto cresce la sua Cultura. La nostra mission è stimolare una società migliore partendo dalla consapevolezza che tutte le persone hanno delle abilità e devono essere messe in condizione di esprimerle. Questa è l'essenza dello sport: un movimento sportivo deve “valorizzare”.

#### Sport come strumento di politiche sociali per far crescere il Paese

Lo sport è un pezzo di politica pubblica di un Paese che deve occupare una dimensione di “welfare attivo”. Non è solo agonismo. Nell'immaginario collettivo italiano siamo abituati a considerare la dimensione sportiva come se fosse esclusivamente quella agonistica: associamo il termine sport a campioni, medaglie, olimpiadi. Non è così. Lo sport è una cosa molto più ampia, è anche un modo di occupare il tempo libero, divertirsi, svolgere un'attività fisico-motoria che comunque fa bene e può sostituire la riabilitazione, una volta passata la fase post-acuta dell'incidente. Ma, soprattutto, lo sport è integrazione, inclusione, cultura. Ciò che manca in Italia è la consapevolezza del momento sportivo come strumento di crescita di un Paese, di attivazione di politiche sportive sul territorio per farlo crescere in termini culturali, come fa il mondo paralimpico.

#### Il ruolo della grande “famiglia paralimpica”

“Tu non puoi” si sentono ripetere spesso tanti di coloro che affrontano le “paralimpiadi quotidiane”, ben più difficili di quelle sportive, nei loro percorsi di acquisizione di una vita indipendente, di crescita formativa, inclusione, integrazione nei posti di lavoro: questa è la realtà che vediamo oggi. Cosa c'entriamo noi? Il mondo paralimpico, che non sono solo





Paralimpiadi, atleti e federazioni sportive, sta utilizzando lo strumento sportivo per "contagiare" virtuosamente una società e fornire un'immagine positiva della disabilità. Quell'immagine, che in genere si è abituati con tanta pigrizia a vedere come qualcosa che necessita solo di assistenza, viene declinata in positivo nel momento in cui è messa nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità, le proprie opportunità. I nostri campioni danno un'immagine positiva della disabilità, ma non sono migliori di altri: sono stati messi nelle condizioni di esprimere al massimo le loro abilità residue, ciò che possono fare, di guardare a ciò che è rimasto, non a ciò che hanno perso. Questo accade nello sport e noi vorremmo che questa "filosofia" fosse estesa nella vita di tutti i giorni di una persona disabile.

#### **Assistenza come partecipazione a un progetto comune**

Utilizzando una terminologia giornalistica sportiva, l'assist nel calcio altro non è che la partecipazione di una persona nei confronti di un'altra per un obiettivo comune, che è il gol. Se declinassimo l'assistenza guardandola sotto il profilo sportivo è qualcosa di positivo, laddove invece, nella declinazione di tutti i giorni, sotto il profilo della politica di questo Paese, viene interpretata in senso negativo: in realtà l'assistenza è la partecipazione a un progetto comune. Questo è lo sport e questo è quello che sta tentando di fare il comitato paralimpico da vent'anni a questa parte, partendo da una storia in bianco e

nero diventata a colori negli ultimi anni. Il fatto di aver ottenuto il riconoscimento di Ente pubblico significa aver fotografato la bontà di un'azione politica quotidiana di un movimento che è cresciuto pian piano nella consapevolezza che i campioni devono essere utilizzati come strumento, "ariete" per far accendere i riflettori sul movimento.

#### **La "rivoluzione culturale" in atto**

Oggi è normale accendere il televisore e vedere la disabilità di Bebe Vio, piuttosto che di Alex Zanardi. Ma per chi viene, come me, da lontano non è così. Ai tempi la Rai non avrebbe mai consentito che nelle ore di punta si potesse "disturbare" la sensibilità dei propri spettatori in un "contenitore" in primasera. Oggi è cambiato un mondo e dobbiamo essere tutti orgogliosi perché è successo anche e soprattutto grazie allo sport, che ha messo in vetrina i pezzi migliori della sua famiglia, quelli che hanno prodotto e stanno producendo una "rivoluzione culturale". Dopo anni in cui mendicavamo attenzione, come quella della carta stampata, oggi il secondo network mondiale per ore di copertura delle Paralimpiadi è la Rai: non perché sia stata "folgorata" sulla via di Damasco, ma perché ha capito che la nostra azione politica quotidiana per tentare di "tirarli" nella famiglia paralimpica non era solo un atto dovuto ma un servizio sociale di cui la televisione pubblica si deve fare carico. Oggi gli spot della Rai per il lancio di manifestazioni come la giornata nazionale dello sport

paralimpico raccontano qualcosa di bello, non il pietismo.

#### **È anche una questione di terminologia**

Il mondo paralimpico sta dunque scrivendo silenziosamente, quotidianamente, con grande umiltà una rivoluzione culturale del Paese. Il termine paralimpico nel linguaggio della lingua italiana non è afferente solamente, così come viene declinato nei vocabolari, alle Olimpiadi, ma a qualcosa che va molto più in là. Prima eravamo gli atleti disabili, handicappati, c'erano gli sport per disabili: quando, negli anni Duemila, iniziammo a utilizzare, intenzionalmente, "paralimpico" in luogo di atleta disabile o di sport praticato da disabili, pian piano abbiamo "educato" i media e la gente. Oggi si usa il termine paralimpico per indicare un ragazzo, disabile naturalmente, che pratica sport, abbiamo eliminato l'aggettivazione corporea legata alla disabilità, che rappresenta un minus nella miopia della collettività, sostituendolo con qualcosa che è afferente alla dimensione sportiva, perché il paralimpismo ha una sua dimensione sportiva, non è legato all'essere un soggetto con delle difficoltà. Questo significa produrre cultura.

#### **Per un mondo senza barriere**

Lo sforzo che tutte le componenti del nostro mondo stanno compiendo è un ingranaggio importante di quella rivoluzione culturale che stiamo aiutando a realizzare nel Paese. Tutte queste gocce di interventi, di sensibilità avranno creato un Paese migliore, gettando un seme per chi verrà dopo. E, se

guardiano indietro, quel meccanismo di rivoluzione che abbiamo messo in moto oggi sta pagando: non sarebbe mai stato scontato che in un Paese come il nostro lo stato maggiore della Difesa aprisse un gruppo paralimpico. E abbiamo aperto anche quelli delle Fiamme Gialle, Fiamme Oro e Polizia Penitenziaria. Aprire un gruppo militare significa aver lanciato un segnale al Paese, significa che la Difesa ha dato la possibilità ai propri ragazzi che hanno perso l'integrità fisica in missione di pace o in servizio di trovare nello sport un momento di recupero. E quando questi ragazzi sfilano in via dei Fori Imperiali il giorno della festa della Repubblica, questo fa bene non solo a loro ma a tutti quei ragazzi e quelle persone che stanno guardando la tv. Questi atleti, che stiamo recuperando attraverso lo sport, sono una speranza e danno la speranza. Mettere in moto questi meccanismi significa ispirare giovani, ragazzi e cittadini a pensare un mondo migliore dove non ci siano più barriere, ma dove finalmente si comprenda la grandezza dello sport come strumento di politica con la "P" maiuscola, affinché gli enti locali capiscano che è importante investire risorse. Perché attraverso lo sport non dobbiamo solo e tanto generare campioni, ma prima di tutto possiamo generare un Paese migliore.

Dall'intervento tenuto il 19 ottobre 2018 presso la Fiera del Levante di Bari durante la presentazione dei risultati del progetto "Scuola, sport e disabilità"



# Studio3A breaking news

N.26 GIUGNO 2019



## Il diritto al risarcimento del passeggero prevale su ogni "questione" tra assicurazioni

In un caso seguito con caparbia da Studio3A la Cassazione fissa un principio basilare a tutela delle vittime di incidenti



## Studio3A, sempre più servizi alla persona

Entrata a regime anche l'attività di assistenza fiscale per tutti i cittadini



## Un successo la prima edizione di Festa&solidarietà

In 300 all'iniziativa di 3A Insieme: donati 5.000 euro per una casa famiglia



## Dopo una stagione magica è ... Serie A!!!

La Studio3A Millennium riconquista i vertici nazionali della pallacanestro in carrozzina



STUDIO3A  
DIAMO VALORE AI DIRITTI



SOCIALE

Studio3Abreakingnews



# DOPO UNA STAGIONE MAGICA È ... SERIE A !!! LA STUDIO 3A MILLENNIUM RICONQUISTA I VERTICI NAZIONALI DELLA PALLACANESTRO IN CARROZZINA



"Chi più di noi?" gridavano alla fine, all'unisono, capitano Foffano e compagni. Risposta scontata: nessuno. Perché nessuno, in una stagione intera, è riuscito a contrastare la voglia e la determinazione della Studio3A Millennium nel riprendersi ciò che tutti sentivano essere la "dimensione giusta": la Serie A. Una promozione legittima, con il punto esclamativo: i patavini hanno dimostrato di meritare appieno di far parte del gruppo delle otto migliori realtà italiane della pallacanestro in carrozzina. Quindici vittorie su altrettanti match disputati in Italia tra regular season e final four, in casa come in trasferta, senza lasciare una briciola agli avversari, per un campionato di serie B stravinto; la soddisfazione di aver "brillato" anche in Europa, ottenendo a Nottwil, in Svizzera, una storica qualificazione alle finali della Euroleague 2, una delle maggiori competizioni internazionali di questa disciplina. Mettiamoci anche (e soprattutto) il primo, storico scudetto dei ragazzi delle Iene, e per la società è stata davvero un'annata magica. "Grazie a tutti - ha detto a caldo, al settimo cielo, il Presidente del sodalizio Primo Fior, subito dopo

il suono della sirena che ha messo fine all'ultimo match delle final four e il "rito" del taglio della rete del canestro - Siamo in serie A e abbiamo dimostrato di strameritarla. È il secondo anno di fila che vinciamo il campionato di serie B: non è un risultato che arriva per caso. Lo scorso anno avevamo dovuto rinunciare al salto di categoria e non è stato facile ricominciare tutto daccapo, ma è stata una stagione straordinaria in cui è andato tutto per il verso giusto, al di là di ogni più rosea previsione. Società, tecnici, giocatori, sponsor con Studio3A in testa: non c'è stata una virgola fuori posto". Il presidente si è soffermato in particolare sul valore aggiunto rappresentato dalla partnership con Studio3A - ValoreS.p.A, che, "oltre alla passione che ci ha trasmesso, ci ha dato più tranquillità, più serenità, quella solidità necessaria anche per poter programmare il futuro".

"Credo che sul parquet abbiamo dimostrato di essere superiori a tutti gli altri quintetti, le partite le abbiamo condotte tutte in gestione totale: è un risultato legittimo, meritiamo di stare in



**STUDIO3A**  
DIAMO VALORE AI DIRITTI



La stagione perfetta: la Studio3A Millennium ha centrato il traguardo al culmine di un cammino travolgente e senza macchia superando con autorità tutte le avversarie. Inseriti nel girone B di serie B, i patavini hanno vinto tutti e 12 i match della regular season, battendo quintetti tosti come Treviso. Ma il capolavoro l'hanno costruito alle final four di Reggio Calabria il 30 e 31 marzo con le vincitrici degli altri tre gironi, per un altro "cappotto" di successi: 53 e 41 con i padroni di casa, 54 a 44 con Firenze, 72 a 55 con Parma.



serie A ha aggiunto il coach Marco Nardo, entrando nell'aspetto tecnico: uno dei segreti dei successi della Studio3A Millennium è stato senza dubbio la grande capacità difensiva. "Il primo canestro che si segna è quello che non si prende" ha proseguito l'allenatore: un'ulteriore riprova dello spirito di sacrificio dei giocatori, al di là delle qualità tecniche, della precisione al tiro e degli schemi offensivi. "I ragazzi alla fine urlavano "chi più di noi", perché credo che più di tutti abbiamo voluto questa promozione, abbiamo avuto più voglia, più umiltà e più coesione di tutti gli altri. Più... - ha concluso Nardo - Questa è stata la nostra forza e dovrà esserlo anche per le prossime difficili sfide che ci attenderanno in A". E già perché, per dirla con il Presidente di Studio3A - ValoreS.p.A., e tifosissimo del Millennium, dott. Ermes Trovò, "il bello arriva adesso. Abbiamo sofferto in tribuna e gioito per i successi di questi ragazzi che, canestro dopo canestro, hanno costruito e realizzato il loro e nostro grande sogno, dimostrando che tutti, anche coloro che hanno subito un grave incidente o una

sventura nella vita, possono riprendersi, reagire, lottare per grandi obiettivi. Questi giocatori ci hanno dato tanto, una lezione di vita, sono un esempio, impersonano i valori e i diritti per i quali Studio3A si batte ogni giorno. Adesso ci attende una sfida ancora più difficile, la serie A, con quintetti ancora più forti, ma noi saremo sempre a fianco della squadra e di questa nobile società". Ma ecco i protagonisti di questa splendida pagina di sport e di vita, a cominciare dal capitano e trascinatore Enrico Foffano, il pivot, dall'esperto e già "azzurro" play Fabio Bernardis, da Mohamed Bargo, e Roberto Casagrande, due alti di classe e sostanza, Alberto Pellegrini, pivot, la promessa Mattia Scaldonaro, il capitano delle lene ormai stabilmente in prima squadra, play, e ancora Stefano Azzolin, play, Sergio Cherubini, play, Mattia Faccioli, ala, Dario Gallina, ala, Francesco Marin, ala, Melissa Rado, ala, Stefano Scatamburlo, ala. Tutti, anche chi ha giocato di meno, fondamentali per la causa, così come lo staff tecnico che ha coadiuvato coach Nardo, formato da Silvana Vettorello, Diego Castellani, Davide Romano e Daniele Scapin,

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



# E DOPO LA PROMOZIONE DEI "GRANDI", LO STORICO SCUDETTO DELLE IENE LA GIOVANILE DELLA STUDIO 3A MILLENNIUM SI È LAUREATA CAMPIONE D'ITALIA DI CATEGORIA

Il sorriso colmo di felicità di capitano Scandolaro, avvolto dal tricolore, è forse l'immagine simbolo della seconda impresa dell'anno in casa Studio3A Millennium, ancor più straordinaria della serie A conquistata dai "grandi" una settimana prima, perché mai la società aveva vinto uno scudetto: la squadra giovanile delle Iene il 7 aprile si è laureata campione d'Italia, vincendo il campionato nazionale di categoria, confermando la forza del movimento cestistico del Pmb e scrivendo una pagina di storia. Anche il successo delle Iene è giunto al culmine di una lunga cavalcata che li ha visti chiudere secondi (solo per differenza canestri) nel loro girone di regular season e accedere alle final four con la prima del loro gruppo e le prime due dell'altro. Ed è qui, nelle partite dell'ultimo atto del torneo, disputate davanti ai propri tifosi nel palasport amico di Piombino Dese, che i padovani hanno portato a casa grazie a un perentorio allungo nel terzo quarto e una difesa di ferro nel quarto, per il 36 a 31 sancito dalla sirena. Più agevoli le altre due sfide, tanto che l'allenatore ha concesso la passerella a tutti i giocatori della rosa: 58 a 16 contro i Bradipi Bologna e un altro largo 45-17 rifilato ai Giovani e Tenaci Roma, prima dell'incontenibile festa scudetto. "I miei ragazzi se la sono meritata - ha detto Jacopo Da Villa -; hanno dimostrato di essere i più forti, battendo tutte le vincitrici dei gironi, avversarie dal notevole spessore sportivo. Oltre alla tecnica e al sudore in allenamento, hanno messo nelle partite grinta e determinazione in più, la voglia di rifarsi dalle sfortunate final four passate. Ora sono campioni d'Italia e devono portare questa consapevolezza anche fuori dal palazzetto, perché la vera aspirazione del basket in carrozzina è aiutare a superare le barriere anche nella vita". Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti tra gli altri il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina,



Fernando Zappile, la vice, Chiara Coltri, e il Sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason: la Studio3A Millennium, oltre al trofeo in memoria dell'atleta Roberto Marson per aver vinto le final four, ha ricevuto dalla Fipic un'altra coppa per l'ottima organizzazione della manifestazione e ha avuto la soddisfazione di vedere premiato come miglior giocatore del torneo il "suo" capitano, il 18enne Mattia Scandolaro. Ma ecco tutti i campioni d'Italia, in ordine di numero di maglia: Aurora Kababollay, Maria Andrea Maiale, Giovanni Sorato, Walid Bargo, Giulia Cortese, Sarah Gamri, Filippo Sannevigio, Michele Donisi, Valentino Gambaro, Alessandro Giuriati, Maria Piovan, Mattia Scandolaro, Emrina Coric, Amine Gamri, Berliss Lisinga Sefu, Robleh Aden Mohamed Carretta, Pedro Leita Giovannini, Alberto Lentini.

**SOCIALE**

Studio3Abreakingnews



# UN SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DI FESTA & SOLIDARIETÀ IN 300 ALL'INIZIATIVA DI 3A INSIEME: **DONATI 5.000 EURO** PER UNA CASA FAMIGLIA

"La ricchezza di una società si misura anche per ciò che fa per gli altri, specie per chi ha più bisogno". Forte di questa consapevolezza radicata nel suo Dna, Studio3A - Valore S.p.A. non poteva restare indifferente al richiamo della solidarietà partito peraltro dalla città e dal territorio da cui è iniziata la sua avventura: Dolo e la Riviera del Brenta. Ed è stato un successo. Trecento persone, tra cui tanti bambini e famiglie, hanno partecipato il 17 aprile, al ristorante Kalispera, alla serata di festa e beneficenza promossa dal Cavalier Roberto Pesce e dalla S.p.A. presieduta dal dott. Ermes Trovò, nell'ambito delle iniziative di "3A Insieme", il brand ideato da Valore che raccoglie le sue numerose attività rivolte al sociale, "e che racchiude tutti quei sentimenti insiti nella nostra realtà, perché ogni società deve avere un occhio di riguardo per l'ambiente che la circonda" ha spiegato Ermes Trovò. L'intero ricavato dall'evento, 4.920 euro, è stato infatti devoluto a una Casa famiglia del territorio. "Tutte le persone che hanno partecipato a questa bella manifestazione sono l'esempio che le comunità si possono adoperare per aiutare il prossimo - ha aggiunto il dott. Trovò - L'obiettivo di 3A Insieme non è solo aiutare e sostenere ma



anche coinvolgere attivamente le persone verso le esigenze del territorio. La ricchezza di una società va misurata non solo sugli utili ma anche per quello che fa per gli altri. Bisogna avere sempre attenzione per chi non è fortunato come noi, cercare di dare sempre di più perché tutti possano avere pari opportunità, partendo da imprese e imprenditori per arrivare al singolo cittadino. E, come abbiamo visto, è stato un successo". "Ringrazio il dottor Trovò che ci ha dato modo di organizzare questa bella serata di solidarietà, tutti coloro che sono intervenuti e quanti durante l'anno assistono e contribuiscono alle nostre manifestazioni - ha aggiunto il Cavalier Pesce - Questa festa ha coinvolto tante persone e realtà della Riviera e sono soddisfatto perché è tra le più riuscite". Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, anche il vicesindaco di Dolo, Pierluigi Naletto, il doge presidente dell'associazione Cavalieri di San Marco, Cav. Giuseppe Vianello, e Primo Fior, presidente della società di pallacanestro in carrozzina neo promossa in serie A, la Studio3A Millennium. "Un'occasione straordinaria che dimostra come anche un soggetto privato possa contribuire ad allietare una serata ma soprattutto a dare contenuti e sostanza a un'opera che a Dolo ha dato e continua a dare tanto - ha concluso Naletto - La solidarietà è un consolidamento di valori e di visione verso il futuro: questa è la Riviera del Brenta e vogliamo che lo sia anche un domani per i nostri figli". La festa si è conclusa con la consegna da parte del Presidente Ermes Trovò del prezioso assegno alle religiose responsabili della struttura, che accoglie numerosi minori.



IL CASO

Studio3Abreakingnews



# IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL PASSEGGERO PREVALE SU OGNI “QUESTIONE” TRA ASSICURAZIONI

In un caso seguito con caparbietà da Studio3A la Cassazione fissa un principio basilare a tutela delle vittime di incidenti



Nel 2013 la passeggera di una Bmw, coinvolta in un tamponamento a Padova, riporta un colpo di frusta e si rivolge a Studio3A, che chiede i danni alla compagnia dell'auto, Axa, in forza all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni: "il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti (...). L'impresa ha poi diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile". Ma Axa non paga perché la compagnia dell'auto di controparte responsabile dell'incidente, bulgara, non aderisce alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (Card), e ciò non avrebbe garantito la rivalsa. Studio3A ha affrontato una lunga causa con l'avv. Alessandro Stievanin e dopo due sentenze avverse del Giudice di Pace e del Tribunale di Padova, la Cassazione gli ha dato ragione accogliendo il ricorso. E l'assistita è stata risarcita. "Il terzo trasportato - recita l'ordinanza n. 1279/2019 - ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno da circolazione del mezzo da parte dell'assicuratore del vettore. Riconoscendo questa tutela la giurisprudenza ha disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore e dagli aspetti interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l'assicurazione del trasportato o del responsabile civile".



CORTE DI CASSAZIONE  
CORTE DI CASSAZIONE

## i servizi di Studio3A®

### consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

### area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

### area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

### area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

### area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF
- successioni

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

**Nicola Mezzetti**

consulente personale

**LO SFORZO DI FAR COMPRENDERE  
TUTTE LE DIFFICOLTÀ**



Oltre che per gli aspetti giuridici, si è trattato di una vicenda difficile da gestire anche dal punto di vista del rapporto con la nostra assistita, a cui sono stato vicino e ho dato forza e supporto. Non è stato semplice farle capire le ragioni per le quali l'assicurazione, pur essendo una terza trasportata con tutti i diritti, non risarciva e la complessa causa sorta attorno al suo caso: difficoltà acute dal fatto che si trattava di una persona di origine straniera con poca dimestichezza con le nostre leggi e la lingua. Quando finalmente abbiamo potuto consegnarle la congrua somma ottenuta dalla compagnia, è rimasta contenta: sono soddisfazioni anche personali che ripagano di ogni sforzo.

**Micaela Vian**

vice responsabile ufficio sinistri

**UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO**



Questo caso per noi è diventato una questione di principio di fronte all'atteggiamento di incomprensibile chiusura della compagnia di assicurazione. Abbiamo subito inoltrato le richieste danni per l'apertura del sinistro e seguito l'iter medico della nostra assistita predisponendo tutto per le visite medico-legali, non appena i postumi si sono stabilizzati, ma abbiamo potuto sottoporla solo a quella di parte con la nostra consulente. Axa, nonostante i ripetuti tentativi di ottenere ciò di cui una terza trasportata ha sempre diritto, si è rifiutata di avanzare qualsiasi offerta risarcitoria e anche di mandare la danneggiata a visita di controparte. A quel punto, è stato inevitabile adire le vie legali. Abbiamo seguito l'evolversi del procedimento e quando è arrivata la sentenza favorevole e la compagnia si è decisa a risarcire, ci siamo attivati per accelerare al massimo il pagamento, per evitare ulteriori attese alla danneggiata.

**Avv. Alessandro Stievanin**

foro di Padova

**UNA SENTENZA CHE FA GIURISPRUDENZA**



La sentenza della Cassazione, che ha dato ragione al nostro ricorso dopo un'impegnativa battaglia legale, è di estrema rilevanza giuridica per due aspetti. Il primo, sulla questione del diritto alla rivalsa dell'assicurazione sulla scorta del quale in primo grado il giudice di pace, a cui avevamo presentato la prima citazione in causa, aveva respinto le nostre legittime pretese. La Cassazione ha ribadito, per quanto riguarda il diritto al risarcimento del terzo trasportato, la totale irrilevanza delle convenzioni intra-assicurative, riaffermando la massima tutela che spetta ai passeggeri, i quali del resto non hanno alcuna colpa se una compagnia straniera aderisce o meno alla Card. Ma gli Ermellini sono intervenuti anche sull'altra

questione posta dal Tribunale come organo giudicante di secondo grado, a cui avevamo presentato appello: quella sull'incapacità dei testimoni. Per il giudice sia il conducente dell'auto dove la nostra assistita era trasportata, sia il conducente della vettura che aveva tamponato, non potevano testimoniare che la nostra cliente avesse riportato lesioni, in quanto avrebbero avuto titolo di entrare nel processo. E per questo l'appello è stato respinto. La Suprema Corte, invece, come sostenevamo, ha chiarito che la possibilità o meno di intervenire nel giudizio, e quindi la capacità o no di testimoniare, va stabilita sulla base "dell'interesse attuale e concreto e non astratto e ipotetico" e ha rimesso nuovamente al Tribunale questa valutazione. Ma non è servito arrivarci, perché l'interesse chiaramente non c'era e in virtù di questo, e del venir meno del motivo della rivalsa, la compagnia, sapendo che avrebbe perso, ha deciso di transare e si è giunti a un buon accordo: Axa ha riconosciuto un equo risarcimento alla danneggiata e pagato anche tutte le spese legali.

**Dott. Nicola De Rossi**

ufficio relazioni esterne

**OBIETTIVO, "DIVULGARE" L'ORDINANZA**



La "sfida" è stata di "divulgare", nel senso etimologico del termine, questa articolata sentenza della Suprema Corte giunta al culmine di un procedimento complesso e in cui sono subentrate anche altre questioni rilevanti, come la capacità di testimoniare dei soggetti coinvolti nel sinistro. Gli addetti ai lavori hanno colto subito la portata del pronunciamento, riportato in svariati siti e riviste specialistiche, ma si è cercato di renderlo fruibile, e di illustrarne l'estrema valenza celata tra le pieghe delle massime giuridiche, anche per gli organi d'informazione rivolti al grande pubblico. Con buoni risultati: ne hanno dato risalto anche diversi quotidiani.

**Dott. Ermes Trovò**

Presidente Studio3A / Valore S.p.A.

**«PER NOI È STATA COME  
"LA LINEA DEL PIAVE"»**



La portata di quest'ordinanza è enorme e ci ripaga degli sforzi sostenuti con l'Avv. Stievanin. E della decisione di andare fino in fondo, nonostante le precedenti sentenze avverse. Del resto, era una battaglia doverosa non solo per la nostra assistita ma anche per difendere un punto fermo del nostro ordinamento che veniva messo in discussione: questa causa per noi è stata come la "linea del Piave". La Cassazione, respingendo questa pericolosa interpretazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ha riaffermando il principio, sancito anche dall'Unione Europea, che la tutela del terzo trasportato viene prima di tutto e prevale su ogni altro aspetto, compresi il rapporto e le questioni interne tra assicurazioni. Ora le compagnie non potranno più trovare cavilli per disconoscere questo sacrosanto diritto. Una decisione che fa giurisprudenza. E giustizia".

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



# STUDIO 3A, SEMPRE PIÙ SERVIZI ALLA PERSONA

## ENTRATA A REGIME ANCHE L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE PER TUTTI I CITTADINI



### Zero Carta

CA del CAF iscritta all'Albo CAF Dipendenti n°570/M.01.03.2005

**dott.ssa Daniela Vivian**  
Direttore Commerciale di Studio3A  
**dott.ssa Elisa Donolato**  
responsabile del servizio Caf  
**Fabio Marangoni**  
responsabile del servizio Caf e Successioni di Studio3A

**Daniela Vivian**  
responsabile consulenti personali Studio3A  
**dott.ssa Elisa Donolato**  
referente centro raccolta Caf  
**Fabio Marangoni**  
referente Successioni

Dichiarazioni di successione, dei redditi, presentazione dei modelli 730 ed F24 telematico, calcolo di Imu, Tasi e dell'Isee familiare, pensioni di reversibilità, registrazioni di contratti di locazione, bollettini Ici, assistenza per ottenere i bonus Energia, Gas, etc. o le detrazioni Inps e Inpdap, per chiedere il reddito di cittadinanza o affrontare contenziosi tributari, rilascio di visure catastali e altro ancora. Servizi molto richiesti dai contribuenti e dai cittadini in genere che ora si possono trovare, con la consueta professionalità, anche da Studio3A: da quest'anno, dopo il rodaggio del 2018, è entrata regime anche l'attività di Caf. Si amplia dunque ulteriormente la gamma dei servizi forniti dall'azienda, che non si occupa solo di risarcimento danni, ma che estende la sua azione anche nel campo dell'informazione giuridica, con le pubblicazioni di "3A Edizioni", nel sociale, con le iniziative di "3A Insieme", e adesso anche nell'assistenza economico-fiscale. "La nostra mission - spiega Daniela Vivian, responsabile dei consulenti personali di Studio3A - è di essere sempre più vicini ai bisogni di tutti i cittadini, non solo gli assistiti, di crescere come società di servizi alla persona: un supporto in un settore così complesso va nella direzione giusta". Inoltre, rileva Vivian, Studio3a - Valore S.p.A. può già contare su una certa esperienza. "Quando si rivolge a noi una famiglia che ha subito un lutto, una delle nostre preoccupazioni è farci carico di tutte le questioni burocratiche che si devono affronta-

re in queste situazioni e che accrescono l'angoscia: penso alle successioni o ai rapporti con enti previdenziali e pubblica amministrazione. Incombenze che gestiamo noi per conto dei nostri assistiti e che in tutti questi anni ci hanno fatto sviluppare la consapevolezza di quanto sia pesante il vincolo della burocrazia. Anche per questo c'è parso naturale, oltre che importante, mettere a disposizione le nostre competenze per allargare la platea dei nostri servizi alle attività di Caf e a tutti i cittadini". Non solo. La S.p.A. presieduta dal dott. Ermes Trovò può vantare due ulteriori "fattori": quello di essere già all'avanguardia sotto il profilo telematico, canale indispensabile per evadere queste pratiche, e di essere capillarizzata in tutt'Italia, di avere sedi in più regioni, e con nuove e imminenti aperture, come Udine. Rivolgendosi in uno qualsiasi dei point Studio3A, ma anche chiamando il numero verde o inviando una mail, si potrà trovare personale qualificato dell'azienda per il quale il Caf ha rappresentato anche un'opportunità di crescita professionale, avendo frequentato un'apposita formazione per essere preparato a fornire ogni risposta. Le pratiche vengono gestite dalla nuova Direzione Caf la cui referente è la dott.ssa Elisa Donolato e che si avvale anche della competenza di Fabio Marangoni che proviene dal settore notarile. Perché anche su questa materia ci sono tanti diritti da far valere.

**MEDIA**

Studio3Abreakingnews



# QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

**189**

Il periodo tra metà febbraio e metà maggio è stato segnato da un'intensa attività di Studio3A su tutti i fronti e su alcuni grandi fatti di cronaca, come gli omicidi Mennella, Gugliotta e Partenza, il disastro della Solfatara, decessi per reazioni avverse a farmaci, tragici incidenti stradali come quelli di Nicola Gheza, Francesco Derosa e Francesco Campanella. Fatti di cui si sono occupati i principali quotidiani nazionali, oltre che locali, fornendo sempre il contributo degli esperti dello studio e dando atto del loro lavoro per rendere giustizia agli assistiti.

**51**

Molti e di tutto rilievo, in questo trimestre, anche i servizi tv realizzati su casi seguiti da Studio3A e le interviste dedicate al presidente e ai vari consulenti personali. Lo studio ha portato la voce dei propri assistiti nei telegiornali nazionali e regionali della Rai, compreso il Tg1, e di Mediaset, in particolare Studio Aperto, oltre che negli spazi delle news delle principali emittenti locali, come 7 Gold o Video Regione, ma anche in noti programmi di cronaca e approfondimento quali "Amore Criminale", "La vita in diretta", "Chi l'ha visto?", "Mattino 5".

**411**

L'autorevolezza dal punto di vista informativo di Studio3A trova infine conferma anche nel fitto panorama dell'informazione on line, con centinaia di uscite spesso veicolate anche dalle agenzie di stampa, su tutte l'Ansa, e riportate nei principali siti a livello sia locale sia nazionale, come quelli di Repubblica, del Corriere della Sera, del Messaggero, del Gazzettino, della Gazzetta dello Sport e del circuito Today.

## STORIE DI FEMMINICIDIO: MARIARCA MENNELLA

AMORE CRIMINALE, RAI TRE - 3 MARZO 2019



Il noto programma Rai ha dedicato la prima puntata della nuova serie al tragico caso di Mariarca Mennella, la 38enne di Torre del Greco trucidata

nella sua casa di Musile, nel Veneziano, dall'ex marito, condannato a soli vent'anni. Oltre a quelle dei familiari e dell'avv. di parte civile, Alberto Berardi, è stata mandata in onda anche la testimonianza forte del dott. Trovò, Presidente di Studio3A, che si è fatto carico gratuitamente di assistere la famiglia della vittima.

## IL KILLER CHIEDE PURE LO SCONTO DI PENNA

LA VITA IN DIRETTA, RAI UNO - 5 MARZO 2019



Anche la trasmissione della rete ammiraglia Rai si è occupata del femminicidio Mennella dopo l'appello dell'omicida per ottenere un'ulteriore riduzione di pena.

In studio il fratello della vittima e Riccardo Vizzi, consulente di Studio 3A, che ha ripercorso le tappe del procedimento e le incongruenze della sentenza di primo grado, a partire dal mancato riconoscimento della premeditazione, spiegando quindi le difficoltà per ottenere un risarcimento per i figli della vittima.

## APPELLO PER LA VERITÀ SU MASSIMILIANO

CHI L'HA VISTO?, RAI TRE - 3 MAGGIO 2019



Un tragico incidente, quello occorso al piemontese Massimiliano Resta, ancora avvolto nel mistero: è stata una fuoriuscita autonoma in moto,

con è stato "archiviato", o l'ha causato un automobilista che poi ha alterato la "scena"? I familiari della vittima e il dott. Trovò, Presidente di Studio3A, che si è battuto per fare luce sui fatti, tramite la trasmissione del servizio pubblico hanno lanciato un accurato appello agli occupanti di un furgone che hanno visto tutto.

## ANCHE IL PM IMPUGNA LA SENTENZA MENNELLA

STUDIO APERTO, ITALIA 1 - 11 APRILE 2019



Anche le reti Mediaset hanno seguito la vicenda di Mariarca Mennella dando notizia dell'appello, presentato questa volta dal Pubblico Ministero, contro

la sentenza di primo grado, laddove non ha riconosciuto all'imputato l'aggravante dei futili motivi. A esprimere soddisfazione per l'iniziativa della Procura, e la speranza che possa portare a una condanna più equa, anche a nome dei familiari della vittima, il consulente personale di Studio3A Riccardo Vizzi.

**STUDIO 3A MILLENNIUM LANCIATISSIMA**

TG ITALIA 7 GOLD TELEPADOVA - 28 MARZO 2019



La principale emittente locale del Nordest ha realizzato un bel servizio sulla Studio3A Millennium alla vigilia delle final four per la promozione in serie A, poi vinte.

A raccontare questa splendida pagina di sport e di vita il coach, Marco Nardo, uno dei giocatori, Dario Gallina, e il Presidente dello sponsor Studio3A, il dott. Trovò, che ha parlato dell'impegno della sua società per supportare il team e promuovere una pratica sportiva dalla valenza anche sociale.

**FRANCESCO L'UNICO SENZA COLPE**

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 16 MARZO 2019



Il quotidiano della Puglia dà notizia degli esiti della perizia sull'incidente costato la vita a Francesco Derosa, risultato l'unico senza responsabilità tra i

soggetti coinvolti: importante l'apporto dato dal consulente tecnico di Studio 3A, cui si sono rivolti i familiari del giovane.

**IL CUORE DI STUDIO 3A**

TG TELEVENEZIA - 23 APRILE 2019



L'emittente veneta ha dedicato un ampio servizio all'iniziativa solidale di 3A Insieme a Dolo per raccogliere fondi (5mila euro) per una casa famiglia,

intervistando il Presidente, Ermes Trovò, che ha spiegato: "la ricchezza di una società si misura anche per ciò che fa per gli altri".

**FINALMENTE GIUSTIZIA PER NICOLA GHEZA**

BRESCIAOGGI - 8 MAGGIO 2019



Dopo una lunga battaglia, con ben due opposizioni ad altrettante richieste di archiviazione della Procura, i familiari e Studio3A sono riusciti a ottenere il processo per l'automobilista che ha travolto e ucciso il

giovane di Esine: il Gip ne ha riconosciuto la corresponsabilità.

**13. USTIONATA DAL CUSCINO SCALDAMANI**

CORRIERE DEL VENETO - 12 MAGGIO



Studio 3A ha preso di petto il grave infortunio occorso a una propria assistita, trevigiana, per lo scoppio del prodotto, di fabbricazione cinese e dal marchio

non conforme: denunciata per lesioni la ditta importatrice, anche a tutela della salute di tutti i consumatori.

**NO ALLA "MESSA ALLA PROVA"**

TG VIDEO REGIONE SICILIA - 6 MAGGIO 2019



Uno dei vari servizi tv sulla vicenda di Angelo Partenza, il 64enne di Modica picchiato a morte da due minori: un caso balzato all'onore delle cronache

nazionali per le tante similitudini con i fatti di Manduria. Alla vigilia dell'udienza in cui i giudici dovevano decidere sulla messa alla prova chiesta dagli imputati, la sorella Giuseppina e Salvatore Agosta, consulente di Studio 3A, che supporta i familiari della vittima, hanno chiesto con forza una punizione adeguata.

**SOLO 12 ANNI AL KILLER DI MAURIZIO**

LA STAMPA - 21 MARZO 2019



Il quotidiano di Torino dà conto della sentenza per l'omicidio del Suk e dell'indignazione dei familiari di Maurizio Gugliotta, supportati da Studio 3A, per la

pena inadeguata cui è stato condannato l'assassino del loro caro, un profugo nigeriano dichiarato seminfermo di mente,

**RISPOSTE SULL'INTOSSICAZIONE**

IL RESTO DEL CARLINO - 1 MAGGIO 2019



Diciotto giovani calciatori del Matelica (Mc) finiti in ospedale intossicati dal monossido. Sul quotidiano nazionale, in prima, le sollecitazioni del dott. Ermes

Trovò, Presidente di Studio3A, che assiste le famiglie, affinché vengano chiariti fatti e responsabilità.

**UN'ALTRA VITTIMA DEL... ROCEFEN**

IL MESSAGGERO - 10 MAGGIO 2019



Ha destato vasta eco sui media l'ennesimo decesso legato a una reazione allergica a un farmaco, e a un antibiotico in particolare, quello di un'anziana nel Frusinate:

Studio3A, che segue anche la vicenda simile di un giovane marchigiano, è impegnato per ottenere verità e giustizia.

**SOLFATARA INSICURA E ABUSIVA**

IL MATTINO DI NAPOLI - 19 MAGGIO 2019



Il giornale partenopeo anticipa le conclusioni choc dei periti del Tribunale sul sito naturalistico dove sono deceduti i coniugi Carrer e il figlio: zero presidi di


sicurezza, zero interventi sulla voragine, zero permessi, come già rilevato da Studio 3A, che affianca i congiunti delle vittime.

## LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



# L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



## LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



# CHIAMATECI PER NOME...

Veronica Stefano Andrea Gicu Marco Emanuele Olga Nicola Lorena Arianna Martina Marco Federica Nicola Alice Sara Alessio Giuseppe Diego Salvatore Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando Sabino Simona Riccardo Ermes



## LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews

LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE **VALORE** AI DIRITTI
**VALORE®**  
S.P.A.

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende cinque brand: Studio3A, 3A edizioni, Risarcimentofacile.it, BlogGiuridico e 3A insieme.


**STUDIO3A®**  
DAMO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



cardo Ermes Marco Daniela Cristina Arianna Roberta Micaela Andrea Alessandra Irene Andrea Jacopo Giulia Roberta Fabio Elisa Elisa Nadia Eva Ivie Alessandra Anna Silvia Wanda Camilla Chiara Elisa Roberta Carol Massimo





RACCOLTA CAF  
L'ASSISTENZA  
FISCALE  
DI STUDIO 3A



800 09 02 10



Con del CAF, iscritto all'Albo CAF Dipendenti n°570/M, 01.03.2001

